

**UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI**

**(PROVINCIA DI FOGGIA)**

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.1 - COMMA 557 - DELLA L. N.  
311/2004 PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI  
DEI MONTI DAUNI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DI UN DIPENDENTE DEI  
COMUNI DI BOVINO E MURO LUCANO.**

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di marzo in Bovino =====

===== tra =====

- l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, CF 04025620719, rappresentato dal sig.  
Vincenzo Nunno, in qualità di Presidente dell'Unione - a quanto infra autorizzato  
con deliberazione della Giunta dell'Unione n.1 del 01.03.2023 ====

===== e =====

- Il Comune di Bovino (Fg) C.F. 00139430714, rappresentato dalla Dott.ssa De  
Carlo Antonietta, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in  
questo atto rappresenta in qualità di Responsabile Affari Generali - a quanto infra  
autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 24.01.2023,

- Il Comune di Muro Lucano (Pz), C.F. 80002130765, rappresentato dal Sig.  
Giovanni Setaro, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in  
questo atto rappresenta in qualità di Sindaco - a quanto infra autorizzato con nulla  
osta ns. prot.n.32 del 24.02.2023,

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria  
per l'anno 2005), prevede che "le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività  
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché  
autorizzati dall'amministrazione di provenienza";=====

RITENUTO CHE, al fine del consentire il normale espletamento dei compiti e delle

funzioni, di ricorrere alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni che disciplinano l'utilizzo dell'attività lavorativa dei propri dipendenti al di fuori dell'orario di lavoro prestato presso l'Ente di appartenenza del personale alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L.n.311/2004; =====

VISTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Bovino (Fg), con deliberazione della Giunta Comunale n.6/2023, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto del dipendente Dott. Domenico Guidotti, in relazione al quale il citato lavoratore ha espresso il proprio consenso. =====

- l'Amministrazione Comunale di Muro Lucano (Pz), con comunicazione prot.32 del 24.02.2023, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto del dipendente Dott. Domenico Guidotti, in relazione al quale il citato lavoratore ha espresso il proprio consenso. =====

Le parti, tutto ciò premesso =====

===== CONVENGONO E STIPULANO =====

ART.1 Il Comune di Bovino (Fg) e Muro Lucano (Pz) autorizzano l'utilizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, con il consenso del proprio dipendente Dott. Domenico Guidotti, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Responsabile Settore Finanziario, da parte dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, sino al 30.06.2023, salvo proroga, per n. 8 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo. Per effetto di quanto sopra sancito il dipendente effettuerà complessivamente 36 ore settimanali suddivise al 50% tra il Comune di Bovino (Fg) e il Comune di Muro Lucano (Pz) e 8 ore settimanali fuori dell'orario d'obbligo presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, con estensione dell'orario complessivo di lavoro

settimanale a 44 ore. =====

ART.2 La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro 15 gg. dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambi gli Enti Locali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente. ==

ART.3 Le prestazioni di lavoro dovranno svolgersi presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni fuori dall'orario di lavoro predeterminato dai Comuni di Bovino (Fg) e Muro Lucano (Pz) senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo. L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze e l'orario di lavoro stabilito presso i Comuni di appartenenza. Il rispetto dell'orario presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni da parte del dipendente sarà accertato dagli stessi enti utilizzatori. Ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 i Comuni di provenienza autorizzano l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni a servirsi dell'attività lavorativa del dipendente Dott. Domenico Guidotti, oltre l'orario settimanale d'obbligo, alle seguenti condizioni:

- in nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nei Comuni di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del settore di assegnazione; =====

- resta salva la facoltà dei Comuni di Bovino (Fg) e Muro Lucano (Pz), in presenza

di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati,

di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa; =====

- nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non

deve superare, in ogni caso, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,

comprese le ore di lavoro straordinario; =====

- le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dagli enti di

appartenenza previa intesa informale con l'ente utilizzatore; =====

- le ferie devono essere garantite al lavoratore nello stesso periodo, come disposto

dai Comuni di appartenenza, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di

lavoro. La fruizione dei singoli periodi di ferie dovrà essere concordata tra i

Comuni di Bovino (Fg) e Muro Lucano (Pz) e l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni,

presso cui il dipendente presta attività lavorativa, tenendo conto delle rispettive

esigenze di servizio. =====

ART.4 Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini

giuridici, a servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Ciascun Comune

assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione del

rapporto di lavoro, curandone la gestione amministrativa e contabile a mezzo dei

propri uffici, ciascuno per la propria quota. Le comunicazioni obbligatorie (modello

"Unificato Lav") previste dall'art. 4bis del D.Lgs. 181/2000, modificato dall'art.1,

comma 1184, della legge 296/2006 e disciplinate da ultimo con decreto

interministeriale del 15.11.2007 sono effettuate dai Comuni titolari del rapporto di

lavoro. =====

Al dipendente sarà corrisposta la retribuzione spettante prevista per la Categoria

D, posizione economica D1, dei Comuni di appartenenza. Il Comune di

appartenenza provvederà a corrispondergli direttamente il compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza (D1), per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore; pertanto il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni saranno rimborsati direttamente dall'Unione dei Comuni dei Monti Dauni al Comune di appartenenza, previa richiesta di quest'ultimo. Inoltre, per il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'ente utilizzatore, ove ne ricorrano le condizioni, l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni provvederà ad accantonare le somme necessarie, calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente, e al rimborso a seguito della richiesta debitamente documentata da parte del dipendente utilizzato corrispondendolo direttamente all'interessato. =====

ART.5 Le parti si danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni e il Dott. Domenico Guidotti, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8.05.2008. =====

ART.6 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge. =====

La presente scrittura privata è stipulata in modalità informatica e viene sottoscritta dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a cura della parte stipulante dell'Unione dei Comuni e dei Comuni di BOVINO (Fg) e Muro Lucano (Pz), ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, e

si compone di n. 6 pagine dattiloscritte per intero, escluse le firme, sin qui. ===

Per il Comune di Bovino – Dott.ssa De Carlo Antonietta - firmato digitalmente

Per il Comune di Muro Lucano – Giovanni Setaro - firmato digitalmente

Per l'Unione dei Comuni dei Monti Dauni – Vincenzo Nunno – firmato digitalmente

Per accettazione: il dipendente – firmato digitalmente